

Allegato "C" al n. 34613/17169 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE JONATHAN ETS"**

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita, per trasformazione dell'associazione "Jonathan ODV" ("Associazione"), la fondazione denominata:
"Fondazione Jonathan ETS"
(di seguito la "**Fondazione**").
2. Di tale denominazione comprensiva dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale in **Opera** e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Principi ispiratori

1. La Fondazione si riconosce nei principi dell'Associazione "Jonathan ODV" di Opera fondata nel 1998 su iniziativa di don Renato Rebuzzini, alcuni genitori e un gruppo di volontari.
2. La Fondazione, con il suo operato, intende altresì ricordare e onorare la memoria della **Sig.ra Rita Casati** che, nominando l'Associazione "Jonathan ODV" propria erede universale, ne ha permesso la trasformazione in Fondazione per garantire la continuità e lo sviluppo di importanti attività solidaristiche e sociali rivolte alla tutela delle persone con disabilità.
3. La Fondazione pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e di espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo e persegue finalità di promozione culturale e di inclusione sociale come occasione di arricchimento umano, e come momento d'incontro e interazione tra le persone.
4. Le attività della Fondazione sono ispirate dalla convinzione che lo sviluppo delle comunità passi dalla riduzione di ogni forma di disuguaglianza.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, la Fondazione, privilegiando il territorio di Opera, intende:
 - promuovere una cultura e una pratica di solidarietà con tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e/o psichici (disturbi dell'apprendimento, invecchiamento e disabilità);
 - svolgere un servizio disinteressato, di azione comune, volontaria e gratuita, verso le persone con disabilità;
 - promuovere la reciproca collaborazione tra le famiglie con persone disabili per trasformare le fragilità umane in risorse per la società;
 - tutelare i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie in ogni modo e forma.

Articolo 4

Attività

1. La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - organizzare e gestire il tempo libero delle persone disabili attraverso la realizzazione di attività culturali, ludiche e ricreative, tra le quali musicoterapia, teatro, pet-therapy, pittura e laboratori di vario tipo;
 - organizzare e gestire strutture e/o alloggi per persone disabili dedicate alla loro accoglienza integrale in un'ottica di indipendenza, promozione continua della persona e inclusione sociale delle stesse;
 - fornire informazioni sui diritti delle persone con disabilità, sia alle loro famiglie che alla cittadinanza, sulle possibili forme di tutela e integrazione, sulle opportunità introdotte dalla normativa in materia di sostegno alla vita indipendente nonché sui percorsi di housing e inclusione sociale (c.d. "dopo" e "durante" di noi);
 - promuovere lo studio delle tematiche relative ai diritti delle persone con disabilità nonché realizzare eventi, seminari, iniziative sociali e culturali su inclusione sociale e integrazione della diversità in ogni sua forma;
 - sostenere, anche economicamente, progetti e iniziative rivolte a persone disabili realizzate in partenariato con altri ETS, erogare borse di studio e sostenere anche la ricerca sociale e scientifica su tematiche quali integrazione e percorsi di autonomia delle persone disabili;

- organizzare e gestire strutture e/o alloggi per soddisfare le esigenze abitative temporanee di persone disabili e con fragilità che trovino comunque una connessione con la disabilità, appartenenti alle fasce economicamente più deboli della popolazione.

Articolo 5

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

Articolo 6

Raccolta fondi

1. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7

Sostenitori di Jonathan

1. Sono "Sostenitori di Jonathan" (i "Sostenitori") coloro che all'atto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione risultino iscritti nel libro Associati.
2. Successivamente potranno assumere la qualifica di Sostenitore coloro che condividendo le finalità della Fondazione, prestano un'attività di volontariato a favore della medesima e risultino iscritti nel Registro dei Volontari ovvero, la sostengano mediante contributi annuali in denaro, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Sostenitore viene assunta - previa istanza da parte dell'interessato - a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. È cura del Consiglio di Amministrazione tenere aggiornato l'elenco dei Sostenitori che risulterà da apposito libro.
4. I Sostenitori sono parte attiva nel conseguimento degli obiettivi della Fondazione e, pertanto, hanno diritto di:
 - essere informati semestralmente in merito al programma delle attività che la Fondazione intende realizzare;
 - proporre annualmente progetti e attività e/o precipe modalità di realizzazione degli stessi, in linea con gli scopi perseguiti dalla Fondazione;
 - ricevere il bilancio preventivo e consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione convoca almeno una volta all'anno una riunione dei Sostenitori; la qualità di Sostenitore si perde per esclusione.
6. L'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento del contributo annuale ovvero in caso di cancellazione dal Registro dei Volontari; è, invece, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti in caso di condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

Articolo 8

Organi sociali

1. Gli Organi Sociali della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di Controllo;
 - d) il Comitato Etico-Scientifico.
2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo le cariche sono a titolo gratuito. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ai Consiglieri a cui sono stati delegati specifici poteri e all'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”) è composto da cinque a sette membri, nominati inizialmente nella delibera di trasformazione e successivamente per cooptazione dal Consiglio uscente che determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio successivo.
2. Almeno uno dei membri deve essere scelto tra i famigliari di persone disabili che siano iscritte nel libro dei Sostenitori da almeno 2 (due) anni se il Consiglio è composto da cinque o sei membri; almeno due dei membri devono essere scelti tra i famigliari di persone disabili che siano iscritte nel libro dei Sostenitori da almeno 2 (due) anni se il Consiglio è composto da sette membri.
3. Qualora non vi siano famigliari di persone disabili che siano iscritte nel libro dei Sostenitori da almeno 2 (due) anni, o vi siano ma non intendano assumere la carica oppure non siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione, approvato con la maggioranza dei tre quarti, il Consiglio uscente provvederà ai sensi del precedente comma 1.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato.
5. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
6. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione dovrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
7. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, provvede a:
 - a. nominare i membri del Comitato Etico – Scientifico e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi nel rispetto dei limiti di legge;
 - b. deliberare sulla domanda di ammissione a Sostenitori;
 - c. redigere ed approvare, entro il mese di giugno, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, se necessario il bilancio sociale;
 - d. provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Etico - Scientifico;
 - e. deliberare eventuali modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 22;
 - f. definire la struttura operativa della Fondazione;
 - g. amministrare il patrimonio della Fondazione;
 - h. individuare le attività diverse di cui al precedente articolo 5;
 - i. provvedere all'attività della Fondazione e a deliberare sulla destinazione delle rendite del patrimonio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente e ad altri suoi membri, parte dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, di norma due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima, anche a mezzo fax o e-mail e in ogni caso con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo comma 7.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti a votazione palese.
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai Consiglieri presenti. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
 9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Inoltre, il Presidente:
 - convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente Statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 13

Il Comitato Etico - Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Etico - Scientifico e individua tra essi il Presidente; il Comitato Etico - Scientifico è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e almeno uno dei membri deve essere scelto tra i famigliari di persone disabili che siano iscritte nel libro dei Sostenitori da almeno 2 (due) anni; il Presidente della Fondazione partecipa alle riunioni del Comitato Etico - Scientifico senza diritto di voto.
2. I Componenti del Comitato sono scelti tra le personalità di spicco nel campo dell'attività svolta dalla Fondazione e/o rappresentanti degli attori locali sia pubblici che privati.
3. I componenti il Comitato Etico - Scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di quattro esercizi e possono essere confermati.
4. I componenti del Comitato Etico - Scientifico possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, revoca, permanente impedimento o decesso, il Consiglio nomina il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza

naturale del mandato ovvero riduce il numero dei membri nel rispetto del numero minimo.

5. Il Comitato Etico - Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.
6. Il Comitato Etico - Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
7. Il Comitato Etico -Scientifico:
 - formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
 - esprime, se richiesto, il suo parere non vincolante sui programmi di attività ad esso sottoposti;
 - esprime, se richiesto, il suo parere non vincolante sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.
8. Alle riunioni del Comitato Etico - Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 14

Organo di Controllo e Revisione Legale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo che è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.
2. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

8. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 10 per quanto compatibili.

Art. 15

Segretario Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale che sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione, compiendo a tal fine ogni atto necessario e/o opportuno nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cui riferisce.
2. Possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Segretario Generale ulteriori poteri per l'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in via generale, per l'implementazione, il coordinamento, l'esecuzione e la buona riuscita di progetti, iniziative e attività della Fondazione.
3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.
4. Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Attività di volontariato

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle sue attività ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.
5. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.
6. La Fondazione riconosce e valorizza il ruolo propri volontari curandone la formazione e organizzandone l'attività attraverso la gestione di gruppo di lavoro e di ascolto.

Articolo 17

Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Etico - Scientifico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
2. Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 18

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione;
 - b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - f) da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 19

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione patrimonio;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
 - d) da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali;
 - e) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - f) dagli eventuali ricavi e proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
 - g) dall'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - h) da eventuali altre entrate compatibili con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal d.lgs. 117/2017.

Articolo 20

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere dallo stesso approvati entro il mese di giugno di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso.
7. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà redigere annualmente il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 21

Divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 22

Modifiche dello statuto e operazioni straordinarie

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le modifiche allo Statuto devono essere compatibili con i principi ispiratori e le finalità previste nei precedenti articoli 2 e 3. Non possono, in ogni caso, essere modificati gli articoli 2 e 3 del presente statuto.
2. Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. Sono in ogni caso vietate sia le trasformazioni omogenee sia quelle eterogenee. È ammessa la fusione per incorporazione di un altro ente da parte della Fondazione, restando escluse altre forme di fusione.

Articolo 23

Devoluzione del patrimonio e operazioni straordinarie

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Monica De Paoli